DECIDE:

Articolo unico

Sono approvati i progetti speciali per soccorsi al Madagascar qui sotto indicati:

a) riparazione provvisoria delle strade distrutte dai cicloni	1.620.417	unità di conto
b) riparazione provvisoria delle ferrovie distrutte dai cicloni	1.215.313	unità di conto
Totale	2.835.730	unità di conto

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1959

Per il Consiglio

Il Presidente

PELLA

DECISIONE

che deroga a talune prescrizioni del Regolamento N° 5 che fissa le modalità relative ai richiami e ai trasferimenti dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO,

visto il Regolamento N° 5 che fissa le modalità relative ai richiami e ai trasferimenti dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare e segnatamente l'articolo 26, comma 2,

visti i progetti speciali per soccorsi al Madagascar presi in considerazione per il loro finanziamento da parte del Fondo per lo sviluppo,

vista la proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo unico

La Convenzione di finanziamento relativa ai progetti speciali per soccorsi al Madagascar potrà derogare alle prescrizioni degli articoli 7 e 20 del Regolamento N° 5, che fissa le modalità relative ai richiami e ai trasferimenti dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, senza pregiudizio delle disposizioni del Trattato, in particolare di quelle dell'articolo 132, paragrafo 4 e delle disposizioni della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, in particolare di quelle dell'articolo 5, paragrafo 4.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1959

Per il Consiglio

Il Presidente

PELLA